

CIRCOLARE N.21/2001
Roma, 7 febbraio 2001

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI
DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO

Prot. n. 174/4a

Oggetto: Nomina dei/delle Consiglieri/e di parità regionali e provinciali effettivi/e e supplenti

L'art. 2 del D.l.vo 23.05.00 n. 196, nel disciplinare la procedura di nomina e la durata del mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, dispone che tale nomina deve essere effettuata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità "su designazione degli organi a tal fine individuati dalla regioni e dalle provincie, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite" (comma 1).

Il comma 2 del summenzionato art. 2, prevede che "le consigliere ed i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione", mentre il comma 3 dispone che il relativo decreto di nomina deve contenere " il curriculum della persona designata".

Poiché la documentazione finora inviata da alcune regioni e provincie risulta incompleta, si fa presente che ai fini della nomina delle consigliere e dei consiglieri di parità occorre inviare a questo Ministero:

- 1) originale o copia conforme della delibera della giunta regionale o provinciale con cui si designano le consigliere effettive e supplenti;
- 2) copia conforme del parere della commissione regionale o provinciale tripartita, ove costituita, o stralcio del verbale della commissione regionale o provinciale tripartita, contenente l'ordine del giorno e sottoscritta dalle persone preposte;
- 3) curriculum vitae sia della consigliera effettiva che di quella supplente, nonché la documentazione comprovante i requisiti professionali dichiarati dalle candidate.

Si fa, altresì, presente che deve essere nominata sia la consigliera di parità effettiva, che quella supplente.

Si ricorda, infine, che - laddove le regioni e le provincie non abbiano provveduto, tempestivamente, alle designazione suddette, ovvero la designazione manchi dei requisiti richiesti - la nomina sarà effettuata, entro il 31 marzo 2001, come previsto dal D.L.vo 196/00, direttamente dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela CARLA)